

Legge regionale 02 agosto 2022 , n. 11 - TESTO VIGENTE dal 12/08/2023

Riordino delle disposizioni in materia di impianti a fune, di aree attrezzate nei poli turistici montani invernali ed estivi, nonché disposizioni in materia di sicurezza nelle discipline sportive invernali di cui al decreto legislativo 40/2021 (Attuazione dell'articolo 9 della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante misure in materia di sicurezza nelle discipline sportive invernali).

Art. 37

(Personale preposto all'esercizio degli impianti)

- 1.** Fermo restando quanto previsto dal decreto ministeriale 18 febbraio 2011 (Disposizioni per i direttori ed i responsabili dell'esercizio e relativi sostituti e per gli assistenti tecnici preposti ai servizi di pubblico trasporto, effettuato mediante impianti funicolari aerei e terrestri, ascensori verticali ed inclinati, scale mobili, marciapiedi mobili, montascale, piattaforme elevatrici ed impianti assimilabili), sono preposti all'esercizio degli impianti a fune, degli ascensori e dei tappeti mobili, l'esercente, il direttore dell'esercizio o il responsabile dell'esercizio, l'assistente tecnico e il personale operativo.
- 2.** Il personale operativo è costituito da:
 - a)** capo servizio;
 - b)** macchinista;
 - c)** agente della stazione di rinvio od intermedia e eventualmente quello di vettura.
- 3.** Per gli impianti per i quali è previsto il funzionamento automatico, non è richiesta la presenza del personale operativo.
- 4.** Il capo servizio è obbligato a dare preventiva informazione al gestore e al direttore di pista delle aperture e chiusure degli impianti a fune e tempestiva comunicazione di qualsiasi azione ed evento riguardi la sicurezza degli impianti a fune.
- 5.** Con il regolamento di cui all'articolo 3 sono stabilite:
 - a)** le modalità per l'ottenimento delle qualifiche di operatore di impianto;

b) le modalità per la partecipazione ai corsi di aggiornamento professionale;

c) le mansioni e i compiti del personale operativo.